REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1787 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2026

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di dettaglio per la raccolta dei dati reali relativi alle emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1242, la Commissione è tenuta a raccogliere i dati relativi al consumo reale di carburante e al consumo di energia dei veicoli pesanti registrati dai dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione ([2]).

(2) Al fine di garantire la raccolta periodica di dati reali a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1242, con una procedura che comporti oneri amministrativi minimi, è opportuno raccogliere i dati sul consumo reale di carburante e di energia nell'ambito dei controlli tecnici già effettuati a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(3) Per consentire la raccolta di dati reali, gli organismi o i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE dovrebbero essere dotati degli strumenti necessari per leggere i dati registrati dai dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica. La raccolta di dati reali dovrebbe iniziare dal momento in cui i veicoli dotati di tali dispositivi devono essere sottoposti a controlli tecnici a norma dell'articolo 5 della direttiva 2014/45/UE, ossia dal 1° luglio 2028. Per sostenere l'attuazione tempestiva della raccolta dei dati gli Stati membri possono, su base volontaria, effettuare la raccolta prima di tale data.

(4) Affinché la Commissione sia in grado di valutare la rappresentatività reale dei valori delle emissioni di CO_2 e del consumo di energia, gli Stati membri dovrebbero comunicarle i dati relativi alle emissioni di CO_2 e al consumo di energia reali dei veicoli pesanti, raccolti nel periodo di riferimento precedente, utilizzando le procedure di trasmissione dei dati fornite dall'Agenzia europea dell'ambiente. È opportuno che la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente adottino misure adeguate a tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute.

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici dei dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e di energia e del chilometraggio di determinati veicoli pesanti, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale di tali veicoli (GU L, 2025/2161, 31.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2161/oj).

([3]) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/45/oj).

(5) I dati reali sul consumo di carburante e di energia dovrebbero essere raccolti insieme al numero di identificazione del veicolo (VIN). Sebbene sia assegnato al veicolo per garantirne la corretta identificazione, il VIN rappresenta anche un dato personale, ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio («GDPR») ([4]), di una persona fisica per chiunque abbia ragionevolmente i mezzi che consentono di associarlo a una persona specifica, come il proprietario del veicolo o la persona che può utilizzare il veicolo su una base giuridica diversa da quella di proprietario.

(6) Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento di esecuzione dovrebbe essere soggetto all'applicabilità del GDPR e dell'EUDPR ([5]). Il trattamento dei dati reali e dei VIN dei veicoli pesanti ai fini del regolamento (UE) 2019/1242 dovrebbe essere considerato lecito a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679. È auspicabile che i titolari del trattamento dovrebbero utilizzino mezzi di comunicazione sicuri e i proprietari dei veicoli siano adeguatamente informati.

(7) È opportuno specificare il periodo di tempo durante il quale i dati devono essere conservati dai diversi soggetti coinvolti nella raccolta e nella comunicazione. Poiché l'obiettivo è seguire l'evoluzione nel tempo delle prestazioni reali del veicolo nel corso della sua durata di vita stimata, i dati dovrebbero essere conservati dall'Agenzia europea dell'ambiente per un periodo di 20 anni. Gli altri soggetti che raccolgono e comunicano questi dati dovrebbero conservarli solo per un periodo di sei mesi dopo averli trasmessi all'Agenzia europea dell'ambiente.

(8) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 12 luglio 2026.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione seguente:

«dati reali»: i valori relativi al ciclo di vita e i dati statici accumulati di cui all'allegato I, punto 3.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 che sono stati ottenuti tramite i dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica.

Articolo 2

Raccolta e comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1. A decorrere dal 1° luglio 2028 gli Stati membri e gli organismi o i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE raccolgono i dati seguenti nel momento in cui i veicoli pesanti nuovi immatricolati a decorrere dal 1° luglio 2027 e dotati di dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 sono sottoposti a controllo tecnico a norma dell'articolo 5 della direttiva 2014/45/UE:

a) dati reali;

b) il numero di identificazione del veicolo (VIN);

([4]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([5]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

c) la lettura del contachilometri del veicolo;

d) la data in cui è stato effettuato il controllo tecnico.

2. I dati reali sono letti utilizzando un dispositivo di cui all'allegato III, sezione I, punto 14, della direttiva 2014/45/UE. Il dispositivo in questione è in grado di leggere i dati registrati sul dispositivo per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica.

3. Gli Stati membri e gli organismi o i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE cui spetta raccogliere i VIN utilizzano mezzi di comunicazione sicuri per la raccolta.

4. A decorrere dal 2029, entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al paragrafo 1 raccolti nel periodo di riferimento precedente, trasferendoli per via elettronica all'Agenzia europea dell'ambiente.

5. Nel comunicare i dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano gli strumenti elettronici e gli orientamenti procedurali messi a disposizione dalla Commissione e dall'Agenzia europea dell'ambiente. Ai fini della comunicazione gli Stati membri designano un referente e ne notificano alla Commissione i recapiti e ogni successiva modifica.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2028 gli Stati membri e gli organismi o i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE possono raccogliere, su base volontaria, i dati di cui al paragrafo 1. Entro il 30 novembre 2028 essi possono comunicare alla Commissione, mediante trasferimento elettronico all'Agenzia europea dell'ambiente, i dati di questo tipo raccolti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2028.

Articolo 3

Obblighi relativi alla protezione dei dati personali

1. Al momento della raccolta dei VIN e dei dati reali dei veicoli, gli organismi o i soggetti responsabili del controllo tecnico sono considerati, in relazione alla raccolta e al trattamento dei VIN, titolari del trattamento dei dati in questione ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, e forniscono informazioni ai proprietari dei veicoli conformemente all'articolo 13 di detto regolamento.

2. Se i VIN e i dati reali sono ottenuti indirettamente dai proprietari dei veicoli, gli Stati membri, in qualità di titolari del trattamento, forniscono informazioni conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679.

3. L'Agenzia europea dell'ambiente è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei VIN a norma del presente regolamento.

4. I dati raccolti a norma dell'articolo 2 possono essere conservati solo per i seguenti periodi:

a) dagli organismi e dai soggetti responsabili dei controlli tecnici, fino a sei mesi dopo che sono stati trasmessi all'Agenzia europea dell'ambiente o alle autorità designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 4;

b) dalle autorità designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, fino a sei mesi dopo che sono stati trasmessi all'Agenzia europea dell'ambiente;

c) dall'Agenzia europea dell'ambiente, fino a 20 anni dalla data in cui sono stati comunicati per la prima volta conformemente all'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN